



Ordinanza n. 44

Prot. n. 4199

Oggetto: Ordinanza contingibile ed urgente per deroga ai limiti di esercizio degli impianti termici destinati alla climatizzazione invernale degli ambienti ai sensi dell'art. 10 del DPR 412/1993 – periodo 07-12 febbraio 2012.

IL SINDACO

VISTO il D.P.R. 26 agosto 1993 n. 412 , regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia in attuazione dell'art. 4 della L. nn. 10 del 09/01/1991;

VISTO l'art. 9 dello stesso Decreto in forza al quale gli impianti termici destinati alla climatizzazione invernale degli ambienti devono essere condotti in modo che durante il loro funzionamento non vengono superati i valori massimi di temperatura fissati dall'art. 4 dello stesso decreto che prevedono:

- 18°C + 2°C di tolleranza per attività industriali e artigianali e assimilabili;
- 20°C + 2°C di tolleranza per gli altri edifici;

CONSIDERATO che il comune di Bagno a Ripoli ricade nella zona climatica D e che in base all'articolo suddetto l'esercizio degli impianti termici è consentito con i seguenti limiti relativi al periodo annuale ed alla durata giornaliera di attivazione;

- ore 12 giornaliere dal 1° novembre al 15 aprile;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 10 dello stesso D.P.R. 26 agosto 1993 n. 412 in deroga ai periodi suddetti resta facoltà del Sindaco, a fronte di comprovate esigenze, di ampliare e/o prolungare i periodi di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici;

EVIDENZIATO che la particolare contingente situazione climatica, caratterizzata da una temperatura abbondantemente inferiore alle medie stagionali, è tale da rendere necessario l'esercizio del potere di deroga sopra richiamato;

RILEVATO che tale decisione è motivata anche dalle previsioni atmosferiche trasmesse dagli organi di informazione regionali che indicano il perdurare della situazione attuale almeno fino al 12

Pag. 1/2



febbraio 2012 con raggiungimento di temperature eccezionalmente basse;

CONSIDERATO che un ampliamento nell'orario d'accensione degli impianti non inciderà in maniera sostanziale sulle condizioni di concentrazione degli inquinanti atmosferici anche in considerazione del fatto che sono previste condizioni di vento da moderato a forte per quasi tutto il periodo di riferimento;

VISTO l'art. 50 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

A U T O R I Z Z A

l'accensione degli impianti termici di riscaldamento ambientale, fino a 16 ore giornaliere in deroga ai limiti indicati all'art. 9 del D.P.R. n. 412 del 26 agosto 1993 a far data dal 07 febbraio 2012 fino al 12 febbraio 2012, nel rispetto dei limiti massimi di temperatura di cui al suddetto art. 9 dello stesso decreto in premessa richiamati;

I N V I T A

comunque tutti i cittadini affinché si persegua con oculatezza ogni possibile provvedimento atto al contenimento dei consumi energetici;

O R D I N A

di dare la massima diffusione della presente ordinanza anche mediante comunicazione agli organi di stampa.

Bagno a Ripoli, 07/02/2012

IL SINDACO
(Luciano Bartolini)